



2018/0111(COD)

12.10.2018

EMENDAMENTI

58 - 157

Progetto di relazione
Neoklis Sylikiotis
(PE623.664v01-00)

Riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Emendamento 58

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al riutilizzo dell'informazione del
settore pubblico (rifusione)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ***all'apertura dei dati e*** al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico
(rifusione)

Or. en

Motivazione

Mentre quando è stata adottata la direttiva 2003/98/CE il termine "apertura dei dati" non era ben noto, oggi la situazione è diversa. Il termine "apertura dei dati" è ampiamente utilizzato dalla Commissione nella sua comunicazione (ad esempio il portale europeo dei dati della Commissione) nonché nella relazione che introduce la direttiva. Detto termine è generalmente compreso e illustra a un pubblico più ampio l'idea alla base del termine tecnico "riutilizzo dell'informazione del settore pubblico".

Emendamento 59

Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al riutilizzo dell'informazione del
settore pubblico (rifusione)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ***all'apertura dei dati e*** al riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico
(rifusione)

Or. en

Emendamento 60

Michał Boni

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto³⁰, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose.

³⁰ SWD(2018) 127.

Emendamento

(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto³⁰, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose, ***il cloud computing ad alte prestazioni e la tecnologia quantistica. Le serie di dati da fonti aperte contribuiranno ad avanzare rapidamente e creare una nuova strategia intesa ad adottare nuove tecnologie digitali, in particolare l'intelligenza artificiale.***

³⁰ SWD(2018) 127.

Or. en

Emendamento 61

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto³⁰, la Commissione ha ritenuto che un'azione a

Emendamento

(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto³⁰, la Commissione ha ritenuto che un'azione a

livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose.

³⁰ SWD(2018) 127.

livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose, ***al fine di raggiungere il pieno potenziale di un mercato unico digitale correttamente funzionante e stimolare ulteriormente l'innovazione.***

³⁰ SWD(2018) 127.

Or. en

Emendamento 62 **Dario Tamburrano, Ignazio Corrao**

Proposta di direttiva **Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto³⁰, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, ***come l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose.***

³⁰ SWD(2018) 127.

Emendamento

(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto³⁰, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali.

³⁰ SWD(2018) 127.

Or. en

Emendamento 63 Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese **pubbliche**, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE³¹ e la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

³¹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

³² Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Emendamento

(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese, **che forniscono servizi di interesse generale attraverso un contratto con un ente pubblico**, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE³¹ e la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

³¹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

³² Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire parità di condizioni tra tutti i portatori di interesse, anche le imprese private che forniscono servizi di interesse generale, attraverso un contratto, dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 64

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE³¹ e la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

³¹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

³² Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Emendamento

(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE³¹ e la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³², ***fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679.***

³¹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

³² Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Emendamento 65**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva**Considerando 4***Testo della Commissione*

(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE³¹ e la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

³¹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

³² Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Emendamento

(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE³¹, **la direttiva 2003/4/CE**, la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³² **e il regolamento (UE) 2016/679**.

³¹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

³² Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

[Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26)].

Motivazione

L'emendamento comprende un riferimento al regolamento generale sulla protezione dei dati, riallacciandosi all'aggiunta del paragrafo 3 bis all'articolo 1.

Emendamento 66

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da **imprese pubbliche**, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE³¹ e la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

³¹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

³² Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione

Emendamento

(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee sono incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici di elevato valore a fini di riutilizzo, anche provenienti da **operatori di servizio pubblico**, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui la direttiva 96/9/CE³¹ e la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³².

³¹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

³² Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione

territoriale nella Comunità europea (Inspire)
(GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

territoriale nella Comunità europea (Inspire)
(GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Or. en

Emendamento 67

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'accesso alle informazioni è un diritto fondamentale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") stabilisce che ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione e che tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

Or. en

Motivazione

Il diritto fondamentale di accesso alle informazioni costituisce la base della presente direttiva e dovrebbe pertanto essere citato in questa sede.

Emendamento 68

Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, meteorologico, turistico,

(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, **ambientale**, meteorologico,

informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire *l'economia* della *conoscenza*.

turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire *la società*. *Gli Stati membri e gli enti pubblici dovrebbero poter beneficiare di un sostegno finanziario adeguato, nonché riceverlo, a titolo del programma Europa digitale o dei fondi e programmi dell'Unione pertinenti volti alla digitalizzazione dell'Europa, a un ampio utilizzo delle tecnologie digitali o alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici nel loro impegno a rendere i dati facilmente disponibili per il riutilizzo.*

Or. en

Emendamento 69

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, meteorologico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza.

Emendamento

(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, **ambientale**, geografico, meteorologico, **sismico**, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza.

Or. en

Emendamento 70

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, meteorologico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza.

Emendamento

(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, **politico**, economico, geografico, **ambientale**, meteorologico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è correlato alle categorie proposte delle serie di dati di elevato valore e alle modifiche proposte in relazione all'articolo 13.

Emendamento 71

Răzvan Popa, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, geografico, meteorologico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. ***I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un***

Emendamento

(6) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, ad esempio informazioni di tipo sociale, economico, ***giuridico***, geografico, meteorologico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. ***La fornitura di tali informazioni in formato elettronico consente ai cittadini e alle imprese di***

ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire l'economia della conoscenza.

individuare nuove modalità per utilizzarle e creare prodotti e servizi nuovi e innovativi.

Or. en

Emendamento 72

Răzvan Popa, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) L'informazione del settore pubblico rappresenta una fonte straordinaria di dati in grado di contribuire a migliorare il mercato unico digitale e a sviluppare una nuova applicazione per i consumatori e le imprese. L'utilizzo intelligente dei dati, ivi compreso il loro trattamento attraverso un'applicazione di intelligenza artificiale, può trasformare tutti i settori dell'economia.

Or. en

Emendamento 73

Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) L'evoluzione verso una società basata sui dati incide sulla vita di ogni cittadino della Comunità, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.

(8) L'evoluzione verso una società basata sui dati **provenienti da diversi campi e attività** incide sulla vita di ogni cittadino della Comunità, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.

Or. en

Emendamento 74
Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'evoluzione verso una società basata sui dati incide sulla vita di ogni cittadino **della Comunità**, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.

Emendamento

(8) L'evoluzione verso una società basata sui dati incide sulla vita di ogni cittadino **dell'Unione**, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici ai considerando 12 e 14)

Or. en

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico in alcuni punti non aggiornati dalla Commissione.

Emendamento 75
Răzvan Popa, Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala dell'Unione. L'informazione del settore pubblico è un'importante materia prima per **i** prodotti e i servizi **imperniati sui contenuti digitali e** diventerà una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo dei servizi di contenuti via comunicazioni mobili. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura

Emendamento

(10) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di **alcuni servizi e prodotti all'interno degli Stati membri ma anche a livello transfrontaliero dei servizi** su scala dell'Unione. L'informazione del settore pubblico è un'importante materia prima per **una gamma di prodotti e servizi offerti ai cittadini europei quali i sistemi dei veicoli a motore, le previsioni meteorologiche, i servizi finanziari e**

geografica oltre i confini nazionali. Ampie possibilità di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita *economica* e alla creazione di posti di lavoro.

assicurativi, nonché i contenuti digitali che diventerà una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo dei servizi di contenuti via comunicazioni mobili. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Ampie possibilità di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire alle imprese europee di sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita *della competitività* e alla creazione di posti di lavoro.

Or. en

Emendamento 76
Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala dell'Unione. L'informazione del settore pubblico è un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali e diventerà una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo *dei servizi di contenuti via comunicazioni mobili*. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Ampie possibilità di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire *alle imprese europee* di sfruttarne il potenziale e contribuire alla *crescita economica* e alla creazione di posti di lavoro.

Emendamento

(10) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala dell'Unione. L'informazione del settore pubblico è un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali e diventerà una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo *di tecnologie digitali avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito e l'internet delle cose*. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Ampie possibilità di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico dovrebbero, tra l'altro, consentire *a tutti gli attori socioeconomici europei* di sfruttarne il potenziale e contribuire alla *prosperità economica* e alla creazione di posti di lavoro, *in particolare a vantaggio delle comunità locali*.

Motivazione

Il riferimento allo sviluppo dei servizi di contenuti via comunicazioni mobili dovrebbe, piuttosto, essere aggiornato ai progressi più recenti nella tecnologia digitale che potrebbero potenziare ampiamente il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, vale a dire l'intelligenza artificiale, l'internet delle cose e la blockchain. È essenziale che tale potere sia diffuso e disponibile a tutti gli attori socioeconomici che possano contribuire alla prosperità del sistema economico, in particolare a livello locale.

Emendamento 77**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva**Considerando 11***Testo della Commissione*

(11) La possibilità di **riutilizzare i** documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie.

Emendamento

(11) La possibilità di **accedere ai** documenti detenuti da un ente pubblico **e di riutilizzarli** conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie.

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso ad altri emendamenti sull'accesso ai documenti, tra cui quelli riguardanti i considerando 4, 4 bis, 27 e 32.

Emendamento 78**Julia Reda**

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová**Proposta di direttiva**

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Le prassi degli enti pubblici in materia di utilizzazione dell'informazione del settore pubblico continuano a variare tra gli Stati membri. Di questo occorrerebbe tener conto. Sarebbe opportuno quindi avviare un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative **al riutilizzo dei** documenti del settore pubblico, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nella Comunità.

Emendamento

(12) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Le prassi degli enti pubblici in materia di utilizzazione dell'informazione del settore pubblico continuano a variare tra gli Stati membri. Di questo occorrerebbe tener conto. Sarebbe opportuno quindi avviare un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative **all'accesso ai documenti del settore pubblico e al loro riutilizzo**, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 79

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia

Emendamento

(13) ***Gli Stati membri dovrebbero garantire la creazione di dati basati sul***

disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante **nel dar vita allo** sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l'impegno sociale.

principio dell'"apertura by design e by default", con riferimento a tutti i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, assicurando al contempo un livello coerente di tutela degli obiettivi di interesse pubblico, ad esempio sicurezza pubblica o protezione dei dati personali, anche laddove siano interessate informazioni sensibili relative a infrastrutture critiche o laddove le informazioni in una serie di dati individuale non possano presentare un rischio di identificazione di una persona fisica, ma se associate ad altre informazioni disponibili possano comportare tale rischio. Le politiche relative all'apertura dei dati, che **garantiscono la reperibilità, l'accessibilità, l'interoperabilità e la riutilizzabilità (principi "FAIR") e** incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante **nella promozione dello** sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l'impegno sociale. **L'interoperabilità, gli standard aperti e l'apertura dei dati dovrebbero essere pertanto attuati a livello di amministrazione di ciascuno Stato membro. Allo stesso tempo, la Commissione dovrebbe agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e sostenere la progettazione, la prova, l'attuazione e la diffusione di interfacce elettroniche interoperabili che consentano servizi pubblici più efficienti e sicuri.**

Or. en

Motivazione

Le politiche relative all'apertura dei dati sono enunciate al considerando 23 della proposta della Commissione. Il diritto fondamentale di accesso alle informazioni costituisce la base della presente direttiva e impone pertanto agli Stati membri di tenere conto in maniera proattiva del principio affinché, qualora sia dato seguito a una richiesta di informazioni, i dati non debbano essere prima convertiti in un formato che ne consenta la pubblicazione, ove possibile. L'emendamento si riallaccia al considerando 4 bis.

Emendamento 80

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la **crescita** economica e promuovere l'impegno sociale.

Emendamento

(13) Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma anche per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la **prosperità** economica e promuovere l'impegno sociale.

Or. en

Motivazione

Sembra estremamente opportuno sostituire il termine "crescita" con "sostenibilità", al fine di tenere in debito conto l'impegno dell'Unione nei confronti della sostenibilità, della decarbonizzazione del sistema economico e degli obiettivi ambiziosi in termini di clima ed energia.

Emendamento 81

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) In assenza di un'armonizzazione minima a livello **comunitario**, **inoltre**, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alle sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più discordanti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali differenze e incertezze sul piano legislativo.

Emendamento

(14) In assenza di un'armonizzazione minima a livello **dell'Unione**, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alle sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più discordanti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali differenze e incertezze sul piano legislativo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso ad altri emendamenti, al fine di mantenere la coerenza del testo.

Emendamento 82
Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette ad una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio

Emendamento

(16) Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette ad una disciplina generale. **In particolare, per quanto riguarda il riutilizzo transfrontaliero, le differenze linguistiche possono complicare il processo.** Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce

riutilizzo.

riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo.

Or. en

Emendamento 83

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità **di tale** riutilizzo devono essere soggette ad una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo.

Emendamento

(16) Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità **dell'accesso a tali documenti e del loro** riutilizzo devono essere soggette ad una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 84

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi **accessibili** per il riutilizzo quando gli enti pubblici concedono **una licenza in relazione ad informazioni**, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprenderanno, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato.

Emendamento

(18) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi **disponibili** per il riutilizzo quando gli enti pubblici **commissionano la produzione di informazioni o le** concedono **in** licenza, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprenderanno, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato.

Or. en

Motivazione

Il diritto fondamentale di accesso alle informazioni prescrive il principio di "apertura by design" (considerando 13). Poiché i documenti possono essere richiesti in una fase successiva dai cittadini che esercitano il loro diritto fondamentale e al fine di sostenere tale richiesta in maniera proattiva, i documenti dovrebbero essere già progettati per essere "resi accessibili per il riutilizzo", anche nella fase in cui la produzione di informazioni è commissionata da un ente.

Emendamento 85
Eugen Freund, Martina Werner

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La direttiva **stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili**

Emendamento

(19) La direttiva **non deve in alcun modo limitare o pregiudicare**

tutti i documenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. La

presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.

L'adempimento dei compiti statutari delle autorità pubbliche e di altri organismi pubblici. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.

Or. de

Emendamento 86 **Neoklis Sylikiotis**

Proposta di direttiva **Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti ***a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle***

Emendamento

(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti ***fatte salve le eccezioni stabilite nella presente direttiva.*** La

disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le **altre** eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.

presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non **crea alcun diritto di accesso né obbligo di pubblicazione di informazioni. La decisione in tale ambito spetta agli Stati membri. Essa non** si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che spetta agli Stati membri la facoltà di decidere riguardo all'accesso ai documenti. La direttiva disciplina esclusivamente le modalità esatte del riutilizzo dei documenti pubblici.

Emendamento 87

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 19

(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti ***a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti*** e fatte salve *le* altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.

(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti fatte salve altre eccezioni stabilite nella presente direttiva, ***ad esempio la protezione dei dati personali, che consentono agli Stati membri di limitare o negare l'accesso a taluni documenti***. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.

Or. en

Motivazione

La limitazione o il rifiuto dell'accesso a norma delle disposizioni di diritto nazionale sono soggetti alla possibilità di ricorso giurisdizionale e non giustificano a priori la loro esclusione dall'applicazione della presente direttiva.

Emendamento 88
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti ***a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e*** fatte salve le ***altre*** eccezioni stabilite ***nella presente direttiva***. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. ***Essa*** non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.

Emendamento

(19) La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti, fatte salve le eccezioni ***in essa*** stabilite. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. ***La decisione di pubblicare le informazioni è a discrezione degli Stati membri. La direttiva*** non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconoscono ad ogni cittadino dell'Unione e ad ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.

Or. de

Emendamento 89
Michal Boni

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri affidano spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti. Le disposizioni della direttiva 2003/98/CE si applicano tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre le imprese pubbliche sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, alcuni documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale.

Emendamento

(20) Gli Stati membri affidano spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti. Le disposizioni della direttiva 2003/98/CE si applicano tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre le imprese pubbliche sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, alcuni documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale. ***Il riutilizzo dei dati può svolgere un ruolo importante nel dar vita allo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle, nonché stimolare la crescita economica e promuovere l'impegno sociale.***

Or. en

Emendamento 90

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri affidano spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, ***pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti. Le disposizioni della***

Emendamento

(20) Gli Stati membri affidano spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico. ***La presente direttiva dovrebbe garantire che i*** documenti prodotti nel contesto

direttiva 2003/98/CE si applicano tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre le imprese pubbliche sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, alcuni documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale.

dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultino disponibili per il riutilizzo. Ciò dovrebbe sfruttare la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale.

Or. en

Motivazione

Le imprese pubbliche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento degli enti pubblici.

Emendamento 91

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Gli Stati membri *affidano* spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, *pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti*. Le disposizioni della direttiva 2003/98/CE si applicano tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre *le imprese pubbliche* sono *escluse* dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, alcuni documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di

Emendamento

(20) Gli Stati membri *delegano* spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, *che possono essere costituiti da imprese pubbliche o private*. Le disposizioni della direttiva 2003/98/CE si applicano tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre *i soggetti che prestano servizi d'interesse generale in base a un contratto di delega di servizio pubblico* sono *esclusi* dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, alcuni documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di

creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale.

pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale.

Or. en

Emendamento 92
Jaromír Kohlíček

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione

Emendamento

(21) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione

del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).

del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).

Tuttavia, l'estensione indicata in precedenza dell'ambito di applicazione della direttiva non dovrebbe applicarsi alle imprese pubbliche senza alcuna eccezione. Pertanto, le imprese pubbliche che operano su mercati altamente competitivi (ad esempio produzione, scambi e vendite di energia), gli operatori di servizi essenziali o le imprese pubbliche di proprietà di società le cui azioni sono state ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.

³³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

³³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Or. en

Emendamento 93 **Evžen Tošenovský**

Proposta di direttiva **Considerando 21**

Testo della Commissione

(21) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio

Emendamento

(21) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio

pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).

pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).

Tuttavia, l'estensione indicata in precedenza dell'ambito di applicazione della direttiva non dovrebbe applicarsi alle imprese pubbliche senza alcuna eccezione. Pertanto, le imprese pubbliche che operano su mercati altamente competitivi (ad esempio produzione, scambi e vendite di energia), gli operatori di servizi essenziali o le imprese pubbliche di proprietà di società le cui azioni sono state ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.

³³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

³³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Or. en

Emendamento 94

Michal Boni

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).

Emendamento

(21) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo). ***A causa della natura critica delle loro attività e degli obblighi in materia di sicurezza e notifica cui devono conformarsi, le disposizioni non dovrebbero applicarsi alle imprese pubbliche laddove le loro attività rientrino nelle norme che disciplinano gli operatori di infrastrutture critiche, ivi compresi gli operatori dei servizi essenziali definiti***

³³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

³³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Or. en

Emendamento 95

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È pertanto opportuno **modificare** la direttiva 2003/98/CE **per garantire** che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari

Emendamento

(21) È pertanto opportuno **che** la direttiva 2003/98/CE **garantisca** che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³³, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari

che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).

³³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo).

³³ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Or. en

Motivazione

Le imprese pubbliche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento degli enti pubblici.

Emendamento 96

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) La presente direttiva non dovrebbe prescrivere un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare all'impresa pubblica interessata. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. L'impresa pubblica non è

Emendamento

soppresso

peraltro tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste.

Or. en

Motivazione

Le imprese pubbliche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento degli enti pubblici.

Emendamento 97
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) La presente direttiva non dovrebbe prescrivere un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare all'impresa pubblica interessata. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. L'impresa pubblica non è peraltro tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste.

Emendamento

(22) La presente direttiva non dovrebbe prescrivere un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo ***di ogni singolo documento che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva*** dovrebbe spettare all'impresa pubblica interessata. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. L'impresa pubblica non è peraltro tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste.

Or. en

Emendamento 98
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) La presente direttiva non **dovrebbe prescrivere** un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo **dovrebbe spettare** all'impresa pubblica interessata. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. L'impresa pubblica non è peraltro tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste.

Emendamento

(22) La presente direttiva non **prescrive** un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo **di ogni singolo documento che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva spetta** all'impresa pubblica interessata. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. L'impresa pubblica non è peraltro tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste.

Or. en

Motivazione

La rifusione della direttiva ISP non crea un obbligo per le imprese pubbliche di autorizzare il riutilizzo dei loro documenti. Le imprese pubbliche seguono sempre di più politiche relative all'apertura dei dati, ma dovrebbero essere libere di decidere se autorizzare o meno il riutilizzo di documenti. Inoltre, la rifusione deve chiarire che l'autorizzazione al riutilizzo di un documento non implica automaticamente l'autorizzazione al riutilizzo di tutti gli altri documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 99
Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) La presente direttiva non dovrebbe prescrivere un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle

Emendamento

(22) La presente direttiva non dovrebbe prescrivere un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle

imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare ***all'impresa pubblica interessata***. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, ***l'impresa pubblica*** dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. ***L'impresa pubblica*** non è peraltro ***tenuta*** a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste.

imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare ***agli operatori di servizio pubblico interessati***. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, ***l'operatore di servizio pubblico*** dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. ***L'operatore di servizio pubblico*** non è peraltro ***tenuto*** a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste.

Or. en

Emendamento 100 **Răzvan Popa, Carlos Zorrinho**

Proposta di direttiva **Considerando 22**

Testo della Commissione

(22) La presente direttiva non dovrebbe prescrivere un obbligo al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare all'impresa pubblica interessata. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. L'impresa pubblica non è peraltro tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste.

Emendamento

(22) La presente direttiva non dovrebbe prescrivere un obbligo ***assoluto*** al fine di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare all'impresa pubblica interessata. Solo dopo aver deciso di rendere disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. L'impresa pubblica non è peraltro tenuta a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste.

Motivazione

Le imprese pubbliche sono libere di decidere se autorizzare o meno il riutilizzo di documenti. La rifusione non crea alcun vincolo per le stesse.

Emendamento 101
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Gli Stati membri
dovrebbero stabilire le opportune deroghe
per i documenti delle imprese pubbliche di
carattere industriale o commerciale, al
fine di promuovere l'obiettivo
fondamentale della concorrenza leale.

Or. en

Emendamento 102
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Gli Stati membri
dovrebbero stabilire le opportune deroghe
per i documenti delle imprese pubbliche di
carattere industriale o commerciale, al
fine di promuovere l'obiettivo
fondamentale della concorrenza leale.

Or. en

Motivazione

In liberalised markets, public undertakings are often in direct competition with private undertakings, even when providing services of general interest. In order to allow fair competition, Member States should make sure that appropriate exceptions and safeguards are

set in their national law for public undertakings with an industrial or commercial nature. This exception suits the competitive context of this kind of industrial/commercial service of general interest. It is unthinkable that public industrial and commercial companies could share their know-how, innovation and sensitive information with their direct/indirect competitors. The obligations related to the dissemination of databases should not be a competitive disadvantage. It is necessary to maintain a balance in the competitive playing field between the operators providing services of general interest and their competitors.

Emendamento 103

Michal Boni

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il volume dei dati generati dalla ricerca è in crescita esponenziale e ha un potenziale di riutilizzo al di fuori della comunità scientifica. Per poter far fronte alle crescenti sfide sociali in modo olistico ed efficiente è ormai fondamentale e prioritario saper consultare, abbinare tra loro e riutilizzare dati provenienti da fonti diverse e attraverso vari settori e discipline. Sono dati della ricerca ad esempio le statistiche, i risultati di esperimenti, le misurazioni, le osservazioni risultanti dall'indagine sul campo, i risultati di indagini, le immagini e le registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. I dati della ricerca sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante. Da anni la libera disponibilità e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici sono lasciati a iniziative politiche specifiche. Le politiche di accesso aperto sono volte ad assicurare ai ricercatori e al grande pubblico l'accesso ai dati della ricerca il prima possibile nel processo di diffusione nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità, riduce la necessità di inutili duplicazioni delle attività di ricerca,

Emendamento

(23) Il volume dei dati generati dalla ricerca è in crescita esponenziale e ha un potenziale di riutilizzo al di fuori della comunità scientifica. Per poter far fronte alle crescenti sfide sociali in modo olistico ed efficiente è ormai fondamentale e prioritario saper consultare, abbinare tra loro e riutilizzare dati provenienti da fonti diverse e attraverso vari settori e discipline. Sono dati della ricerca ad esempio le statistiche, i risultati di esperimenti, le misurazioni, le osservazioni risultanti dall'indagine sul campo, i risultati di indagini, le immagini e le registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. I dati della ricerca sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante. Da anni la libera disponibilità e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici sono lasciati a iniziative politiche specifiche. Le politiche di accesso aperto sono volte ad assicurare ai ricercatori e al grande pubblico l'accesso ai dati della ricerca il prima possibile nel processo di diffusione nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità, riduce la necessità di inutili duplicazioni delle attività di ricerca,

accelera il progresso scientifico, contrasta le frodi scientifiche e in generale può favorire la crescita economica e l'innovazione. Oltre all'accesso aperto, la pianificazione della gestione dei dati sta rapidamente diventando una pratica scientifica standard per garantire che i dati siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (principi "FAIR").

accelera il progresso scientifico, contrasta le frodi scientifiche e in generale può favorire la crescita economica e l'innovazione. Oltre all'accesso aperto, la pianificazione della gestione dei dati sta rapidamente diventando una pratica scientifica standard per garantire che i dati siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (principi "FAIR"), ***analogamente alla costante fornitura di piani di gestione dei dati che devono essere ulteriormente incoraggiati.***

Or. en

Emendamento 104
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Soluzioni alternative basate su una tecnologia di registro distribuito potrebbero essere esaminate affinché, attraverso la tokenizzazione dei dati, gli interessati possano consentire l'accesso a diverse parti dei loro dati, per periodi di tempo predefiniti e per scopi selezionati. Tali soluzioni offrono l'accesso ai dati consentendo, al contempo, la massima trasparenza e conferendo nuovamente il controllo all'interessato. In tal modo, in caso di abuso dei dati o dei metadati sensibili, essi saranno tracciabili in base a un sistema di identificazione elettronica e convalida. Inoltre, tale sistema potrebbe consentire di premiare gli interessati per il fatto di concedere l'accesso ai dati.

Or. en

Emendamento 105
Michał Boni

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Per i motivi sopra esposti, è opportuno fissare per gli Stati membri l'obbligo di adottare politiche di accesso aperto in relazione ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e di garantire che tali politiche siano attuate da tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da tutte le organizzazioni che finanziano la ricerca. Le politiche di accesso aperto prevedono generalmente una serie di deroghe alla messa a disposizione dei risultati della ricerca scientifica. Il 17 luglio 2012 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, aggiornata il 25 aprile 2018³⁴, che descrive tra l'altro gli elementi rilevanti delle politiche di accesso aperto. È inoltre opportuno migliorare le condizioni di riutilizzo di determinati risultati della ricerca. Per questo motivo, alcuni obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere estesi ai dati della ricerca derivanti da attività di ricerca scientifica sovvenzionate con fondi pubblici o cofinanziate da soggetti del settore pubblico e privato. In questo contesto è tuttavia opportuno prendere debitamente in considerazione alcune preoccupazioni in materia di riservatezza, protezione dei dati personali, segreti commerciali, sicurezza nazionale, legittimi interessi commerciali e diritti di proprietà intellettuale di terzi. Al fine di evitare oneri amministrativi, tali obblighi dovrebbero applicarsi soltanto ai dati della ricerca che i ricercatori hanno già reso pubblici. Altri tipi di documenti in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero continuare a essere esclusi dall'ambito di applicazione della

Emendamento

(24) Per i motivi sopra esposti, è opportuno fissare per gli Stati membri l'obbligo di adottare politiche di accesso aperto in relazione ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e di garantire che tali politiche siano attuate da tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da tutte le organizzazioni che finanziano la ricerca. Le politiche di accesso aperto prevedono generalmente una serie di deroghe alla messa a disposizione dei risultati della ricerca scientifica. Il 17 luglio 2012 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, aggiornata il 25 aprile 2018³⁴, che descrive tra l'altro gli elementi rilevanti delle politiche di accesso aperto. È inoltre opportuno migliorare le condizioni di riutilizzo di determinati risultati della ricerca. Per questo motivo, alcuni obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere estesi ai dati della ricerca derivanti da attività di ricerca scientifica sovvenzionate con fondi pubblici o cofinanziate da soggetti del settore pubblico e privato. ***Di conseguenza, i dati della ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici dovrebbero essere resi aperti come opzione predefinita.*** In questo contesto è tuttavia opportuno prendere debitamente in considerazione alcune preoccupazioni in materia di riservatezza, protezione dei dati personali, segreti commerciali, sicurezza nazionale ***e pubblica***, legittimi interessi commerciali e diritti di proprietà intellettuale di terzi, ***in conformità del principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario", al fine di incentrarsi sulla promozione della gestione dei dati quale parte essenziale***

presente direttiva.

della ricerca. Laddove l'accesso ai dati e ai metadati sia limitato, occorre comunicare al pubblico validi motivi per tali limitazioni al riutilizzo. Al fine di evitare oneri amministrativi, tali obblighi dovrebbero applicarsi soltanto ai dati della ricerca che i ricercatori hanno già reso pubblici. Altri tipi di documenti in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero continuare a essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

³⁴ C(2018)2375.

³⁴ C(2018)2375.

Or. en

Emendamento 106 **Dario Tamburrano, Ignazio Corrao**

Proposta di direttiva **Considerando 24**

Testo della Commissione

(24) Per i motivi sopra esposti, è opportuno fissare per gli Stati membri l'obbligo di adottare politiche di accesso aperto in relazione ai **risultati** della ricerca finanziata con fondi pubblici e di garantire che tali politiche siano attuate da tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da tutte le organizzazioni che finanziano la ricerca. Le politiche di accesso aperto **prevedono** generalmente una serie di deroghe **alla messa a disposizione dei risultati** della ricerca scientifica. Il 17 luglio 2012 la Commissione ha adottato una raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, aggiornata il 25 aprile 2018³⁴, che descrive tra l'altro gli elementi rilevanti delle politiche di accesso aperto. È inoltre opportuno migliorare le condizioni

Emendamento

(24) Per i motivi sopra esposti, è opportuno fissare per gli Stati membri l'obbligo di adottare politiche di accesso aperto in relazione ai **dati** della ricerca finanziata con fondi pubblici e **ai dati relativi agli studi preparatori per i progetti finanziati con fondi pubblici** e di garantire che tali politiche siano attuate da tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da tutte le organizzazioni che finanziano la ricerca. **Sebbene** le politiche di accesso aperto **prevedano** generalmente una serie di deroghe, **gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i dati della ricerca scientifica siano messi a disposizione, by design e by default.** **Laddove l'accesso ai dati della ricerca sia limitato, è opportuno pubblicare motivi giustificati, se del caso nei metadati.** Il 17 luglio 2012 la Commissione ha adottato

di riutilizzo di determinati risultati della ricerca. Per questo motivo, alcuni obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere estesi ai dati della ricerca derivanti da attività di ricerca scientifica sovvenzionate con fondi pubblici o cofinanziate da soggetti del settore pubblico e privato. In questo contesto è tuttavia opportuno prendere debitamente in considerazione alcune preoccupazioni in materia di riservatezza, protezione dei dati personali, segreti commerciali, sicurezza nazionale, legittimi interessi commerciali e diritti di proprietà intellettuale di terzi. Al fine di evitare oneri amministrativi, tali obblighi dovrebbero applicarsi soltanto ai dati della ricerca che i ricercatori hanno già reso pubblici. Altri tipi di documenti in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero continuare a essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

³⁴ C(2018)2375.

una raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, aggiornata il 25 aprile 2018³⁴, che descrive tra l'altro gli elementi rilevanti delle politiche di accesso aperto. È inoltre opportuno migliorare le condizioni di riutilizzo di determinati risultati della ricerca. Per questo motivo, alcuni obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere estesi ai dati della ricerca derivanti da attività di ricerca scientifica sovvenzionate con fondi pubblici o cofinanziate da soggetti del settore pubblico e privato. In questo contesto è tuttavia opportuno prendere debitamente in considerazione alcune preoccupazioni in materia di riservatezza, protezione dei dati personali, segreti commerciali, sicurezza nazionale, legittimi interessi commerciali e diritti di proprietà intellettuale di terzi. Al fine di evitare oneri amministrativi, tali obblighi dovrebbero applicarsi soltanto ai dati della ricerca che i ricercatori hanno già reso pubblici. Altri tipi di documenti in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero continuare a essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

³⁴ C(2018)2375.

Or. en

Emendamento 107

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La presente direttiva prevede una definizione generica del termine

Emendamento

(26) La presente direttiva prevede una definizione generica del termine

"documento". Tale definizione comprende qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni – e qualsiasi raccolta dei medesimi – a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva). **La definizione di "documento" non comprende i programmi informatici.**

"documento". Tale definizione comprende qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni – e qualsiasi raccolta dei medesimi – a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva). **Gli Stati membri dovrebbero garantire la trasparenza in merito alle metodologie utilizzate nella misurazione, nell'analisi, nel campionamento e nel pretrattamento dei campioni nella compilazione dei documenti.**

Or. en

Motivazione

L'utilità e l'importanza dei dati dipendono ampiamente dalle metodologie utilizzate nella loro raccolta.

Emendamento 108

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In **questi casi**, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. **Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che**

Emendamento

(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per **l'accesso e** il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. **Gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di presentare richiesta di accesso ai documenti e di relativo utilizzo senza dover dichiarare il proprio interesse. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano definite modalità pratiche per garantire che l'accesso all'informazione del settore**

svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati meteorologici), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.

pubblico e il suo riutilizzo possano essere esercitati efficacemente, ad esempio la designazione di addetti all'informazione, l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dei documenti richiesti e registri o elenchi di documenti detenuti da enti pubblici o punti di informazione, con chiara indicazione dei luoghi in cui sono reperibili i documenti. I tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati meteorologici), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta ***in tempo reale e senza indugio***, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto,

l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 109

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. **Le imprese pubbliche**, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati **meteorologici**), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate

Emendamento

(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. **Gli operatori di servizio pubblico**, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione, **a meno che la richiesta di accesso o riutilizzo non sia presentata da un'autorità pubblica**. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati **ambientali**, i dati relativi al traffico, i dati satellitari, i dati **meteorologici** e i dati **relativi alla sismicità**), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili

su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.

immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.

Or. en

Motivazione

I dati ambientali, ad esempio la concentrazione e le emissioni di CO₂, e i dati relativi alla sismicità rivestono particolare importanza per la pianificazione delle politiche ai fini della prevenzione dei rischi per la sicurezza dei cittadini dell'Unione, della salute pubblica e dell'ambiente.

Emendamento 110

Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, **assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti**. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. Le imprese pubbliche, gli istituti

Emendamento

(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, **attraverso formati aperti che possano essere leggibili meccanicamente e in un formato che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità**. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di

di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati meteorologici), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.

accesso. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati meteorologici), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza, ***senza altri vincoli per le imprese pubbliche.***

Or. en

Motivazione

Le imprese pubbliche non dovrebbero essere soggette a vincoli o a obblighi a seguito della presente rifusione.

Emendamento 111 **Michał Boni**

Proposta di direttiva **Considerando 27**

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. **Le imprese pubbliche**, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati meteorologici), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.

(27) Sempre più spesso gli enti pubblici **e le imprese pubbliche** rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. Gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati meteorologici), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici **e le imprese pubbliche** dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.

Or. en

Emendamento 112
Morten Helveg Petersen

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati meteorologici), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero

Emendamento

(27) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità sia dei metadati che dei relativi contenuti. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo. ***Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello paneuropeo.*** Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati relativi al traffico, i dati satellitari e i dati meteorologici), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta, tramite un'interfaccia per programmi applicativi al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile

potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.

a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. In caso di ricorso ad una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza.

Or. da

Motivazione

Errore di ortografia nella versione linguistica danese.

Emendamento 113

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è necessario utilizzare interfacce per programmi applicativi (API) adeguate e ben strutturate. Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati

Emendamento

(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è necessario utilizzare interfacce per programmi applicativi (API) adeguate e ben strutturate. Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web **strutturata** o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, **affidabilità, disponibilità, efficienza**, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità

dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche **li rendono** disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate.

d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche **dovrebbero renderli** disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate. ***In particolare, l'API dovrebbe rispettare il principio di stabilità, ossia operare sistematicamente sulla base delle stesse specifiche tecniche. Dovrebbe inoltre rispettare il principio di affidabilità in modo che le modifiche apportate siano comunicate con largo anticipo, tranne in casi urgenti debitamente giustificati in cui le modifiche devono essere applicate preventivamente. L'API dovrebbe garantire la disponibilità operando a un livello di qualità costante. Per garantire l'efficienza, le prestazioni e la complessità dell'API non dovrebbero variare in modo significativo qualora ad accedere sia il fornitore o il produttore di dati oppure l'utente.***

Or. en

Motivazione

La pubblicazione su un'interfaccia web deve tenere conto dei requisiti di cui all'articolo 5 e fornire un accesso strutturato. Le API richiedono ulteriori principi, corrispondenti al nuovo articolo 5 bis.

Emendamento 114 **Neoklis Sylikiotis**

Proposta di direttiva **Considerando 28**

Testo della Commissione

(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è **necessario** utilizzare interfacce per programmi applicativi (API) adeguate e ben strutturate. Un'**API descrive il tipo** di dati **che** possono **essere recuperati, le**

Emendamento

(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è **opportuno** utilizzare interfacce per programmi applicativi (API) adeguate e ben strutturate. **Per API si intende un insieme di funzioni, procedure, definizioni**

modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese **pubbliche li rendono** disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate.

e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati. Le API dovrebbero essere corredate di una chiara documentazione tecnica completa e disponibile online. Ove possibile, è opportuno utilizzare API aperte e, se del caso, applicare norme e protocolli riconosciuti a livello europeo o internazionale, nonché utilizzare norme internazionali per le serie di dati. Le API possono presentare vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: **disponibilità**, stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese **dovrebbero renderli** disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate **e, se del caso, come download in blocco, salvarli per i casi in cui ciò comporterebbe uno sforzo sproporzionato. La valutazione della proporzionalità degli sforzi dovrebbe tenere conto della dimensione e del bilancio di funzionamento dell'ente pubblico o dell'impresa in questione.**

Or. en

Emendamento 115
Barbara Kappel

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è necessario utilizzare interfacce per programmi applicativi (API) adeguate e ben strutturate. Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. ***Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li rendono disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate.***

Emendamento

(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è necessario utilizzare interfacce per programmi applicativi (API) adeguate e ben strutturate. Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza.

Or. en

Emendamento 116
Michal Boni

Proposta di direttiva
Considerando 28

(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è necessario utilizzare interfacce per programmi applicativi (API) adeguate e ben strutturate. Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li rendono disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate.

(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva è necessario utilizzare interfacce per programmi applicativi (API) adeguate e ben strutturate. Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li rendono disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate ***che devono essere compatibili con i principi FAIR.***

Or. en

Emendamento 117
Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva
Considerando 28

(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente

(28) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente

direttiva è necessario **utilizzare** interfacce per programmi applicativi (API) **adeguate e ben strutturate**. Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati **spesso** inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li rendono disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate.

direttiva è necessario **garantire l'accesso a dati dinamici attraverso** interfacce per programmi applicativi (API). Un'API descrive il tipo di dati che possono essere recuperati, le modalità di recupero e il formato in cui i dati saranno ricevuti. Presenta vari livelli di complessità, e può consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati **il cui potenziale resta ampiamente dai proprietari dei dati**. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li rendono disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate.

Or. en

Emendamento 118 **Michał Boni**

Proposta di direttiva **Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) Per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti, compresi quelli pubblicati nei siti web, a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai

Emendamento

(30) Per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici **e le imprese pubbliche** dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti, compresi quelli pubblicati nei siti web, a disposizione, tramite formati aperti e leggibili

rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l'interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

³⁶ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l'interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶.

³⁶ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

Or. en

Emendamento 119 **Michal Boni**

Proposta di direttiva **Considerando 31**

Testo della Commissione

(31) Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente dovrebbero essere considerati dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l'estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e opportuno, promuovere l'impiego di

Emendamento

(31) Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente dovrebbero essere considerati dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l'estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e opportuno, promuovere l'impiego di formati aperti leggibili meccanicamente.

formati aperti leggibili meccanicamente.

Le soluzioni sviluppate dal programma ISA² dovrebbero essere tenute in considerazione nell'elaborazione dei metodi tecnici per il riutilizzo dei dati.

Or. en

Emendamento 120

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente e, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e ***le imprese pubbliche*** dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o

Emendamento

(32) Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente e, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e ***gli operatori di servizio pubblico*** dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali, ***unitamente a un utile ragionevole sugli investimenti.*** Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di

informazioni commerciali a carattere riservato. L'obbligo di generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati **alle imprese pubbliche** non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri.

anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. L'obbligo di generare entrate per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati **agli operatori di servizio pubblico** non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Un utile ragionevole sugli investimenti può essere garantito in linea con le prescrizioni dell'articolo 6.

Emendamento 121

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Le tariffe per il riutilizzo **dei documenti** costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente **e**, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per coprire **una parte sostanziale dei propri** costi inerenti **allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico**. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un

Emendamento

(32) Le tariffe per **l'accesso ai documenti e il loro** riutilizzo costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per **l'accesso e** il riutilizzo gratuitamente **o**, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali, **secondo quanto indicato nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01**. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare **lo svolgimento dei compiti di servizio pubblico e** il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare utili per

ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. L'obbligo di generare entrate per coprire **una parte sostanziale** dei costi **sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati alle imprese pubbliche non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, ad esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo** dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri.

coprire **almeno il 70 % dei** costi inerenti **alla raccolta, alla produzione, alla riproduzione e alla diffusione di documenti, che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.** È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. L'obbligo di generare entrate per coprire **almeno il 70 %** dei costi dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per rispecchiare le modifiche all'articolo 6.

Emendamento 122 **Michał Boni**

Proposta di direttiva **Considerando 33**

Testo della Commissione

(33) Le biblioteche, i musei e gli archivi dovrebbero ugualmente poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per

Emendamento

(33) Le biblioteche, i musei e gli archivi dovrebbero ugualmente poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per

non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. Per le biblioteche, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l'utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili.

non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. Per le biblioteche, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l'utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili. ***Tali corrispettivi superiori ai costi marginali dovrebbero essere fissati in base a criteri trasparenti, tracciabili e verificabili.***

Or. en

Emendamento 123

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di ***riutilizzo dei*** documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per ***il riutilizzo dei*** documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di

Emendamento

(36) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di ***accesso ai*** documenti del settore pubblico ***e di relativo riutilizzo*** siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per ***l'accesso ai*** documenti ***e il relativo riutilizzo*** dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli

indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere ed agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da imprese pubbliche, istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le PMI che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione.

Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere ed agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono *l'accesso e* il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da imprese pubbliche, istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le PMI che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 124 **Michal Boni**

Proposta di direttiva **Considerando 36**

Testo della Commissione

(36) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di riutilizzo dei documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per il riutilizzo dei documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri

Emendamento

(36) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di riutilizzo dei documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per il riutilizzo dei documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri

dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere ed agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da **imprese pubbliche**, istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le PMI che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione.

dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere ed agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le PMI **e le start-up** che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione.

Or. en

Emendamento 125

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

(37) I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri e non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l'imposizione di

Emendamento

(37) I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri e non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per **l'accesso e** il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per

corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch'esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch'esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 126

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) *In alcuni casi* i documenti *sono* riutilizzati senza *che sia prevista* una licenza; *in altri, è rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo* riguardanti questioni quali la responsabilità, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative condizioni dovrebbero essere eque e trasparenti. *In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard.* Gli Stati membri dovrebbero *pertanto provvedere a* che siano disponibili licenze standard.

Emendamento

(39) *Gli Stati membri dovrebbero garantire che* i documenti *siano* riutilizzati senza *condizioni. Laddove necessario e giustificato da un obiettivo di interesse pubblico, gli Stati membri possono imporre condizioni, se del caso mediante* una licenza, riguardanti questioni quali la responsabilità, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte, *garantendo al contempo l'applicazione dei criteri o delle condizioni di concessione delle licenze meno restrittivi, ivi compresa la possibilità di devolvere documenti al pubblico dominio.* Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative

condizioni dovrebbero essere eque e trasparenti. *Gli Stati membri dovrebbero, in particolare, valutare la compatibilità di detti obblighi con il principio di proporzionalità per garantire che tali licenze o condizioni non limitino inutilmente le possibilità di riutilizzo o concorrenza.* Gli Stati membri dovrebbero *altresì incoraggiare l'uso di licenze aperte standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico e garantire che tali licenze siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate elettronicamente. Dovrebbero svolgere un ruolo importante e infine divenire prassi comune in tutta l'Unione le licenze aperte disponibili in linea, che conferiscono diritti di riutilizzo più ampi senza limitazioni tecnologiche, finanziarie o geografiche e che si basano su formati di dati aperti. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti in merito alle licenze standard e agli approcci in materia di concessione delle licenze raccomandati.*

Or. en

Motivazione

La terminologia relativa all'uso delle licenze si riscontra ad esempio all'articolo 12, paragrafo 4, e al considerando 22. Nel presente considerando sono necessarie modifiche per allineare l'ordine dei considerando al testo operativo (in corrispondenza dell'articolo 8).

Emendamento 127

Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Se l'autorità competente decide di non rendere più disponibili per il riutilizzo determinati documenti, o di terminarne l'aggiornamento, essa dovrebbe tempestivamente rendere pubbliche tali decisioni, possibilmente per via elettronica.

Emendamento

(40) Se l'autorità competente decide di non rendere più disponibili per il riutilizzo determinati documenti, o di terminarne l'aggiornamento, essa dovrebbe tempestivamente rendere pubbliche tali decisioni, possibilmente per via elettronica

e utilizzando una lingua ufficiale dell'UE per informare gli utilizzatori in altri Stati.

Or. en

Emendamento 128
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Le condizioni poste per il riutilizzo non dovrebbero comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. Ad esempio, non dovrebbe essere impedito lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti. Non dovrebbe parimenti essere impedita l'adozione di una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali.

Emendamento

(41) Le condizioni poste per il riutilizzo non dovrebbero comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. Ad esempio, non dovrebbe essere impedito lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti. Non dovrebbe parimenti essere impedita l'adozione di una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali **e l'adozione di una politica di concessione di licenze e tariffe differenziate qualora un operatore economico intenda riutilizzare documenti in particolari condizioni commerciali.**

Or. en

Emendamento 129
Julia Reda
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione

(42) *In relazione al riutilizzo di un documento, gli enti pubblici possono*

Emendamento

soppresso

imporre condizioni al riutilizzatore, se del caso tramite una licenza, come la citazione della fonte e l'indicazione relativa a eventuali modifiche apportate in qualunque modo dal riutilizzatore. Le eventuali licenze per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico dovrebbero comunque imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo, limitandole, ad esempio, all'indicazione della fonte. Al riguardo dovrebbero svolgere un ruolo importante le licenze aperte disponibili in linea, che conferiscono diritti di riutilizzo più ampi senza limitazioni tecnologiche, finanziarie o geografiche e che si basano su formati di dati aperti. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'uso di licenze aperte che dovranno infine divenire prassi comune in tutta l'Unione.

Or. en

Motivazione

La terminologia relativa all'uso delle licenze si riscontra ad esempio all'articolo 12, paragrafo 4, e al considerando 22. Per allineare l'ordine dei considerando al testo operativo (in corrispondenza dell'articolo 8), le modifiche sono necessarie nel presente considerando e strettamente connesse ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 130

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 47

Testo della Commissione

(47) La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata lasciando impregiudicata e rispettando pienamente la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸.

Emendamento

(47) La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata lasciando impregiudicata e rispettando pienamente la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸.

L'anonimizzazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico con gli obblighi della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare questo costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione, come definito all'articolo 6 della presente direttiva.

L'anonimizzazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico con gli obblighi della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare questo costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione, come definito all'articolo 6 della presente direttiva. ***È opportuno considerare il riutilizzo di serie di dati di elevato valore in linea con gli obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo o del Consiglio, ivi compreso l'impegno dell'Unione nei confronti della decarbonizzazione dell'economia e dei nuovi obiettivi in termini di clima ed energia.***

³⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) [...].

³⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

³⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) [...].

³⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 131

Michał Boni

Proposta di direttiva

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata lasciando impregiudicata e rispettando pienamente la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸.

L'anonimizzazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico con gli obblighi della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare questo costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione, come definito all'articolo 6 della presente direttiva.

(47) La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata lasciando impregiudicata e rispettando pienamente la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸.

L'anonimizzazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico con gli obblighi della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare questo costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione, come definito all'articolo 6 della presente direttiva. ***È opportuno che l'obbligo di rendere riutilizzabili tutti i documenti generalmente disponibili sia rispettato garantendo la tutela della vita privata e dei dati personali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, anche nell'ambito del riutilizzo dei dati a livello transfrontaliero, assicurando se del caso l'anonimizzazione dei dati personali.***

³⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) [...].

³⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

³⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) [...].

³⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 132

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione

(47) La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata lasciando impregiudicata e rispettando pienamente la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸.
L'anonimizzazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico *con gli* obblighi della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare questo costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione, come definito all'articolo 6 della presente direttiva.

³⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) [...].

³⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Emendamento

(47) La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata lasciando impregiudicata e rispettando pienamente la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compresi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸.
L'anonimizzazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico ***nell'ambito delle norme e degli*** obblighi ***relativi alla protezione dei dati personali*** della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare questo costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione, come definito all'articolo 6 della presente direttiva.

³⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) [...].

³⁸ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 133

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Considerando 52

Testo della Commissione

(52) Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Elenchi di contenuti di preferenza accessibili online dei documenti più importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati **costituiscono esempi di tali modalità.**

Emendamento

(52) Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per **l'accesso e** il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. **Tali modalità pratiche possono comprendere** elenchi di contenuti di preferenza accessibili online dei documenti più importanti (documenti ampiamente utilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richieda che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 134

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 52 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(52 bis) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché

gli enti pubblici e le imprese pubbliche forniscano alla Commissione il necessario accesso a tutti i dati che mettono a disposizione per il riutilizzo, al fine di consentire un'aggregazione delle serie di dati a livello dell'Unione, in modo particolare onde prevedere serie di dati a copertura totale per l'Unione per una particolare categoria di dati di cui all'allegato II bis. La Commissione dovrebbe adottare modalità pratiche per aggregare le serie di dati a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando si riallaccia all'articolo 9, secondo comma: l'introduzione di serie di dati di elevato valore, come definite dalla Commissione mediante atti delegati all'articolo 13, richiede la definizione di modalità pratiche non solo a livello degli Stati membri, ma anche a livello dell'Unione. L'articolo 9 è pertanto modificato.

Emendamento 135

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 53

Testo della Commissione

(53) La presente direttiva lascia impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Essa definisce le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell'informazione da parte degli enti pubblici, laddove permettano il riutilizzo di documenti. In particolare, nel caso in cui sia accordato agli enti pubblici il diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, essi non dovrebbero esercitare tale diritto per impedire o limitare il riutilizzo dei dati contenuti in banche di dati.

Emendamento

(53) La presente direttiva lascia impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Essa definisce le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell'informazione da parte degli enti pubblici, laddove permettano il riutilizzo di documenti. In particolare, nel caso in cui sia accordato agli enti pubblici il diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, essi non dovrebbero esercitare tale diritto per impedire o limitare il riutilizzo dei dati contenuti in banche di dati. ***Il diritto di cui***

all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non dovrebbe essere esercitato per impedire o limitare il riutilizzo di serie di dati di elevato valore e dei dati della ricerca contenuti in banche di dati.

³⁹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

⁴⁰ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

³⁹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

⁴⁰ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

Or. en

Emendamento 136

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 53

Testo della Commissione

(53) La presente direttiva lascia impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e **la** direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Essa definisce le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale ***nel mercato interno dell'informazione*** da parte degli enti pubblici, ***laddove permettano il riutilizzo di documenti***. In particolare, ***nel caso in cui sia accordato agli*** enti pubblici ***il*** diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, ***essi non dovrebbero esercitare tale diritto per impedire o limitare il riutilizzo dei dati contenuti in banche di dati***.

³⁹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento

AM\1165442IT.docx

Emendamento

(53) La presente direttiva lascia impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ e ***le disposizioni relative al diritto di autore e all'applicazione della*** direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰. Essa definisce le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale da parte degli enti pubblici. In particolare, ***gli*** enti pubblici ***non dovrebbero essere considerati titolari del*** diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE.

³⁹ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento

73/90

PE628.645v01-00

europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

⁴⁰ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

⁴⁰ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

Or. en

Motivazione

L'emendamento contiene una formulazione corrispondente e pertanto strettamente connessa all'articolo 1, paragrafo 5.

Emendamento 137

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Considerando 55

Testo della Commissione

(55) È necessario garantire che gli Stati membri **tengano monitorate** la portata del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, **le** condizioni alle quali il riutilizzo è permesso e **le pratiche di ricorso**.

Emendamento

(55) È necessario garantire che gli Stati membri **riferiscano alla Commissione in merito alla** portata del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, **alle** condizioni alle quali il riutilizzo è permesso, **all'utilizzo e alla disponibilità delle interfacce per programmi applicativi, nonché alle politiche di accesso aperto nazionali e alle azioni pertinenti adottate e intraprese**.

Or. en

Motivazione

Le relazioni nazionali sull'utilizzo e sulla disponibilità delle API e, in generale, sull'attuazione della presente direttiva sono necessarie per aumentare la diffusione di questi utili strumenti.

Emendamento 138

Răzvan Popa, Carlos Zorrinho

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale. Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo. Altri tipi di istituzioni culturali (come le orchestre, i teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri), compresi gli archivi che ne fanno parte, dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione in virtù della loro specificità di "arti dello spettacolo" e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi e resterebbe pertanto escluso dall'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento

(57) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale ***cui tutti i cittadini dovrebbero avere accesso.*** Le biblioteche, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo. Altri tipi di istituzioni culturali (come le orchestre, i teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri), compresi gli archivi che ne fanno parte, dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione in virtù della loro specificità di "arti dello spettacolo" e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi e resterebbe pertanto escluso dall'ambito di applicazione della direttiva.

Or. en

Emendamento 139
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che

Emendamento

soppresso

è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a un elenco di serie di dati di elevato valore tra i documenti a cui si applica la presente direttiva e alle modalità di pubblicazione e di riutilizzo di tali serie di dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. de

Emendamento 140
Eugen Freund, Martina Werner

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo **290** del trattato sul

Emendamento

(58) Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo **291** del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea riguardo a un elenco di serie di dati di elevato valore tra i documenti a cui si applica la presente direttiva **e alle modalità di pubblicazione e di riutilizzo di tali serie di dati**. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. **In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.**

funzionamento dell'Unione europea riguardo a un elenco di serie di dati di elevato valore tra i documenti a cui si applica la presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. **Nella fase di preparazione degli atti di esecuzione occorre garantire i diritti di partecipazione, come pure risorse finanziarie e umane adeguate all'effettivo esercizio di tali diritti. Nel processo preparatorio è necessario il coinvolgimento delle parti sociali europee.**

Or. de

Motivazione

Le integrazioni sono intese a garantire un'efficiente consultazione delle parti interessate.

Emendamento 141

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo **a un** elenco di serie di dati di

Emendamento

(58) Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici **civici o** socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, **un elenco delle categorie di serie di dati di elevato valore figura all'allegato II bis**. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul

elevato valore tra i documenti a cui si applica la presente direttiva e alle modalità di pubblicazione e di riutilizzo di tali serie di dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

funzionamento dell'Unione europea riguardo ***all'ampliamento dell'elenco delle categorie*** di serie di dati di elevato valore ***di cui all'allegato II bis e, in particolare, all'ulteriore definizione delle specifiche serie di dati di elevato valore*** tra i documenti a cui si applica la presente direttiva e alle modalità di pubblicazione e di riutilizzo di tali serie di dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce modifiche intese a riallacciarsi all'articolo 13 del testo operativo.

Emendamento 142 **Barbara Kappel**

Proposta di direttiva **Considerando 58**

Testo della Commissione

(58) Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente

Emendamento

(58) Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ***di esecuzione***

all'articolo **290** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a un elenco di serie di dati di elevato valore tra i documenti a cui si applica la presente direttiva e alle modalità di pubblicazione e di riutilizzo di tali serie di dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

conformemente all'articolo **291** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a un elenco di serie di dati di elevato valore tra i documenti a cui si applica la presente direttiva e alle modalità di pubblicazione e di riutilizzo di tali serie di dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 143
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. Nel processo di definizione dell'elenco, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel compilare l'elenco si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale che già disciplina la pubblicazione di serie di dati e delle

Emendamento

soppresso

categorie indicate nell'allegato tecnico della Carta sui dati aperti del G8 e nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01.

Or. de

Emendamento 144

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. ***Nel processo di definizione dell'elenco, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel compilare l'elenco si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale che già disciplina la pubblicazione di serie di dati e delle categorie indicate nell'allegato tecnico della Carta sui dati aperti del G8 e nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01.***

Emendamento

(59) Un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici ***civici o*** socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. ***L'allegato II bis contempla un elenco di categorie di serie di dati di elevato valore che è possibile modificare tramite atto delegato. Nell'aggiungere all'elenco le ulteriori categorie si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale che già disciplina la pubblicazione di serie di dati e delle categorie indicate nell'allegato tecnico della Carta sui dati aperti del G8 e nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01. Nel processo di individuazione delle ulteriori categorie o serie di dati da aggiungere all'elenco, la Commissione dovrebbe realizzare una valutazione d'impatto e svolgere adeguate consultazioni pubbliche, anche a livello di esperti. Ai fini della valutazione d'impatto, la Commissione dovrebbe procedere alla consultazione pubblica di tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, le imprese pubbliche, gli utilizzatori e i riutilizzatori di dati, le organizzazioni di ricerca, i gruppi della società civile e le organizzazioni rappresentative. Tutte le***

parti interessate dovrebbero avere la possibilità di presentare alla Commissione proposte di ulteriori categorie di serie di dati di elevato valore o di serie di dati concrete. È opportuno che la Commissione ne tenga conto o che comunichi alla parte interessata i motivi per cui non intende tenerne conto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce modifiche intese a riallacciarsi all'articolo 13 del testo operativo.

Emendamento 145 **Barbara Kappel**

Proposta di direttiva **Considerando 59**

Testo della Commissione

(59) Un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. *Nel processo di definizione dell'elenco*, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, *anche a livello di esperti*. Nel compilare l'elenco si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale che già disciplina la pubblicazione di serie di dati e delle categorie indicate *nell'allegato tecnico della Carta sui dati aperti del G8 e* nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01.

Emendamento

(59) Un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. *Ai fini dell'adozione di atti delegati*, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni *pubbliche*. *Tutte le parti interessate, tra cui gli organismi competenti in possesso di informazioni del settore pubblico, gli utilizzatori e i riutilizzatori, coloro che richiedono l'utilizzo e il riutilizzo e le organizzazioni rappresentative, dovrebbero poter proporre alla Commissione serie di dati supplementari. È opportuno che la Commissione ne tenga conto o che comunichi alla parte interessata i motivi per cui la proposta non è accolta. Durante l'elaborazione alle parti sociali europee dovrebbero essere garantiti i diritti di cogestione, come pure risorse finanziarie*

e umane per poter esercitare effettivamente tali diritti. Nel compilare l'elenco si dovrebbe tenere conto della *protezione delle infrastrutture critiche nonché della* legislazione settoriale che già disciplina la pubblicazione di serie di dati e delle categorie indicate nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01.

Or. en

Emendamento 146
Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un *particolare* potenziale di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. Nel processo di definizione dell'elenco, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel compilare l'elenco si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale che già disciplina la pubblicazione di serie di dati e delle categorie indicate nell'allegato tecnico della Carta sui dati aperti del G8 e nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01.

Emendamento

(59) Un elenco dell'UE delle serie di dati che hanno un potenziale *particolarmente elevato* di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. Nel processo di definizione dell'elenco, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nel compilare l'elenco si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale che già disciplina la pubblicazione di serie di dati e delle categorie indicate nell'allegato tecnico della Carta sui dati aperti del G8 e nella comunicazione della Commissione 2014/C 240/01. *Tale elenco dovrebbe essere pienamente conforme agli obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione, ivi compreso l'impegno dell'Unione nei confronti della decarbonizzazione dell'economia e dei nuovi obiettivi in termini di clima ed energia.*

Or. en

Emendamento 147

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 60

Testo della Commissione

(60) Per garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere messe a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche minime e senza alcun costo. Esse dovrebbero inoltre essere pubblicate tramite interfacce per programmi applicativi se la serie di dati in questione contiene dati dinamici.

Emendamento

(60) Per garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere messe a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche minime e senza alcun costo. ***Le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere pubblicate a livello dell'Unione al fine di promuovere la reperibilità e agevolare l'accesso.*** Esse dovrebbero inoltre essere pubblicate tramite interfacce per programmi applicativi se la serie di dati in questione contiene dati dinamici.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce modifiche intese a riallacciarsi agli articoli 9 e 13 del testo operativo.

Emendamento 148

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(60 bis) Le serie di dati di elevato valore individuate nelle categorie elencate all'allegato II bis hanno il potenziale di generare benefici civili o socioeconomici e di svolgere un ruolo fondamentale per la società e la democrazia. Al fine di favorire gli obiettivi di trasparenza, assunzione di responsabilità, rispetto delle norme,

efficienza e concorrenza leale, è necessario includere serie di dati provenienti da categorie quali registri delle imprese, bilancio e spesa pubblica, criminalità e giustizia, elezioni per cariche pubbliche, diritto nazionale, appalti e statistiche. Al fine di incoraggiare servizi e prodotti innovativi, stimolare la crescita sostenibile e contribuire a norme elevate di tutela dei consumatori, anche tenendo conto di fattori che non presentano un immediato valore economico, quali istruzione, ambiente o sanità, è necessario includere serie di dati da categorie quali osservazione della Terra e dati ambientali, dati geospaziali, nonché trasporti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce modifiche intese a riallacciarsi all'articolo 13 e al nuovo allegato I bis del testo operativo.

Emendamento 149

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 62

Testo della Commissione

(62) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto al rispetto della vita privata (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di proprietà (articolo 17) e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26). Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione

Emendamento

(62) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il diritto al rispetto della vita privata (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), **la libertà di espressione e d'informazione (articolo 11)**, il diritto di proprietà (articolo 17) e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità (articolo 26). Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

modo incompatibile con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce modifiche intese a riallacciarsi al nuovo considerando 4 bis.

Emendamento 150

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 63

Testo della Commissione

(63) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016⁴¹, tale valutazione dovrebbe basarsi sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.

⁴¹ GU L123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento

(63) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva **36 mesi dopo il suo recepimento**. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016⁴¹, tale valutazione dovrebbe basarsi sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. ***A seguito della valutazione, la Commissione potrebbe, ove necessario, presentare proposte pertinenti.***

⁴¹ GU L123 del 12.5.2016, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza giuridica e del rispetto dei termini, è indicato in questo punto il periodo di recepimento. La Commissione è altresì incoraggiata a corredare le valutazioni di proposte pertinenti.

Emendamento 151

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Dita Charanzová

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. La presente direttiva intende istituire un quadro normativo volto a disciplinare il diritto di accesso all'informazione del settore pubblico e di riutilizzo della stessa, al fine di stabilire i termini fondamentali e le modalità pratiche per l'esercizio di tale diritto, nonché promuovere l'utilizzo di dati aperti e stimolare l'innovazione di prodotti e servizi.

Or. en

Motivazione

Sebbene il riutilizzo dell'informazione richiede che questa sia resa disponibile per l'accesso, tale requisito non figura nella rifusione. Le modifiche proposte intendono definire requisiti essenziali per l'accesso all'informazione in relazione al suo riutilizzo. Pertanto, l'emendamento è necessario per ragioni di logica interna del testo ed è strettamente connesso ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 152

Sven Schulze, Sabine Verheyen, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dei documenti **esistenti** in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;

a) dei documenti **accessibili al pubblico** in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;

Or. de

Motivazione

La facoltà di decidere quali documenti possano o meno essere resi disponibili dovrebbe continuare a spettare agli stessi enti pubblici, conformemente al principio di sussidiarietà.

Emendamento 153

Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) dei documenti **esistenti** in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;

Emendamento

a) dei documenti **accessibili al pubblico** in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;

Or. de

Motivazione

La decisione sul tipo di documenti da rendere accessibili al pubblico dovrebbe essere affidata alla discrezionalità delle autorità pubbliche.

Emendamento 154

Martina Werner, Eugen Freund, Theresa Griffin, Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) dei documenti **esistenti** in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;

Emendamento

a) dei documenti **accessibili al pubblico** in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe fornire un quadro giuridico per la distribuzione di documenti accessibili al pubblico. L'emendamento è pertanto necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 155

Neoklis Sylikiotis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) dei documenti **esistenti** in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;

Emendamento

a) dei documenti **accessibili al pubblico** in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che la direttiva non concede diritti di accesso ai dati pubblici, riferendosi all'articolo 1, paragrafo 3, secondo cui essa si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri. Pertanto, solo i documenti resi accessibili dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 156
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) **dei documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴² e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio⁴⁵;**

Emendamento

soppresso

⁴² *Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).*

⁴³ *Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.*

⁴⁴ *Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).*

⁴⁵ *Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).*

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione obbliga le imprese pubbliche a trasferire dati indipendentemente dall'esposizione di tali imprese pubbliche alla concorrenza del settore privato. Quanto detto non sembra conforme ai principi della parità di trattamento e della concorrenza leale enunciati nei trattati.

Emendamento 157

Dario Tamburrano, Ignazio Corrao

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) dei documenti *esistenti* in possesso *delle imprese pubbliche attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*⁴² e

Emendamento

b) dei documenti in possesso *degli* operatori di servizio pubblico *di cui all'articolo 2, punto 3*, del regolamento *in questione e resi pubblicamente accessibili*

delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³, delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴ e delle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio⁴⁵;

agli stessi;

⁴² **Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).**

⁴³ **Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70.**

⁴⁴ **Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).**

⁴⁵ **Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).**

Or. en